



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN DOMENICO SAVIO"

VIA SGROPPILLO, 27 – 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA

telefono 09516942468 - 09516941252 - C.F. 80022030870 – cod. mecc. CTIC852002

e-mail: ctic852002@istruzione.it - posta certificata: ctic852002@pec.istruzione.it

www.icsaviosangregorio.edu.it

Circolare n. 2 del 4/9/2025

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Sito web

Agli atti

OGGETTO: Domanda riconoscimento o rinnovo benefici Legge 104 e relative comunicazioni circa la richiesta e l'utilizzo dei permessi di cui alla LEGGE 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 relativo all'Anno Scolastico 2025/2026

Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si ricorda alle SS.LL. di presentare:

Prima istanza o rinnovo

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. **La modulistica della nuova richiesta o il modello per il solo rinnovo è disponibile sul sito della scuola. La richiesta dovrà pervenire via mail con allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente entro il 20 settembre 2025.**

- **Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si precisa che

I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall'articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Per il personale ATA art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

La modalità di fruizione dei permessi legge 104

Si richiede al personale docente e ATA una **pianificazione mensile di massima** per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

Si tratta di una pianificazione che permette di concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso fermo restando che **in dimostrate situazioni di urgenza le giornate possono essere modificate.**

La **richiesta dei permessi** va corredata da apposita **autocertificazione** (allegata alla presente circolare, che **dovrà essere inviata come allegato della richiesta su ARGO Personale**).

Si ricorda che essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

I giorni fruiti:

- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell'articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie; non riducono la tredicesima; non sono soggetti a recupero.
- sono tre al mese;
- sono fruiti esclusivamente a giorni (per i docenti)

Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ore

L'articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l'articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

*I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e **possono essere utilizzati ad ore con riduzione oraria giornaliera di 2 ore.***

Uso improprio dei permessi

Al fine di evitare l'insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ricorda al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l'assistenza.

Ricovero

L'accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è **ricoverata a tempo pieno** (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:

- Del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
- del **disabile in stato vegetativo** persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.
- I permessi sono, altresì, concessi quando il **disabile** si deve recare **al di fuori della struttura** che lo ospita per effettuare **visite specialistiche e terapie certificate**. Tale ipotesi, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina l'affidamento del disabile all'assistenza del familiare

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Fonti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Autocertificazione da allegare alla richiesta di permesso
Legge 104/92 (condivisa)

Il/La sottoscritto/a.....
(cognome) (nome)

nato/a a(.....) il.....
(luogo) (prov.)

residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

• Che nel mese di _____, alla data odierna, ha usufruito di n. __ giorni di permesso per assistenza al proprio familiare _____ persona con disabilità grave;

• Che nel mese di _____, alla data odierna, il/la Sig./ra _____ con cui assiste il suddetto familiare in via alternativa, ha usufruito di n. _____ giorni di permesso per assistenza a persona con disabilità grave

.....
(luogo, data)

Il dichiarante

.....

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chine richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.